



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. CAIATI - DON TONINO BELLO"
BITONTO - PALOMBAIO - MARIOTTO**

Via Tommaso Traetta, 99 Bitonto (BA) tel. 080.3740919
Via Sen. Sylos Labini, s.n. 70032 Palombaio (BA) tel. 080.3735980
e-mail: baic80800a@istruzione.it - pec: baic80800a@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. 93360210723 _ Codice Univoco IPA: UFK0WW
www.icdantoninobello.edu.it



Comunicazione alle Famiglia
Scuola Secondaria di I grado - II Quadrimestre-- Classea.s. 2024-2025
Non ammissione all' Esame di Stato conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione
allegato al Documento di Valutazione dell'alunno

Ai genitori dell'alunno

.....

- Vista la convocazione della riunione del Consiglio della classe**in funzione di scrutinio FINALE;**
- vista l'effettuazione delle operazioni preliminari di scrutinio finale consistenti **nella verifica dell'accesso alla valutazione per il rispetto del monte ore** previsto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Dlgs 59/2004, art.5 commi 2-3 del Dlgs 62/2017;
- accertato che l'alunno/a ha effettivamente rispettato il monte ore annuale ai fini della validazione dell'anno scolastico e pertanto accede alla successiva operazione di scrutinio consistente nella valutazione;
- **visti i VOTI di profitto** conferiti da ciascun docente per la propria disciplina;
- considerata **la valutazione per COMPETENZE disciplinari, metodologiche e trasversali** secondo i livelli di confronto con le votazioni disciplinari sulla base delle **rubriche valutative**;
- considerato quanto prevede il Dlgs 62/2017 e il DM 741/2017 per la **Valutazione dei RISULTATI di apprendimento scolastico**;
- considerati i **criteri e modalità approvate dal collegio docenti in materia di VALUTAZIONE** ai sensi dei predetti Dlgs 62/2017 e DM 741/2017;
- vista **l'attribuzione del VOTO di comportamento**, in particolare per quanto prevede il Dlgs 62/2017, il DM 741/2017, l' O.M. 3 del 09.01.2025 nonché i criteri di valutazione così come precisati nel Vademecum della Valutazione deliberato nel collegio dei docenti del 12.05.2025;
- considerando che i voti sono stati **assegnati dal Consiglio di classe, su proposta dei singoli docenti** (in base a un giudizio motivato, desunto da un congruo numero di verifiche orali e scritte, grafiche ovvero pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate e che tale giudizio ha tenuto conto anche degli indicatori individuati dal Collegio dei Docenti, debitamente osservati e registrati, delle griglie - contenute nel PTOF - quali dispositivi trasparenti di valutazione tempestiva, della diligenza e del grado di profitto dell'alunno nel corrispondente periodo);
- considerato che il **VOTO di "condotta", ha concorso non direttamente alla valutazione di profitto** dello studente ma in ragione del suo contenuto informativo nella descrizione del processo di apprendimento;
- considerata la descrizione del processo anche pluriennale di apprendimento, il percorso scolastico complessivo e l'apprezzamento globale della formazione;
- visto che **il giudizio sul comportamento è stato oggetto di adeguata motivazione e verbalizzazione** in sede di effettuazione del consiglio medesimo;
- visto l'art.2 del Dlgs 62/2017 "Valutazioni al primo ciclo"
- visto l'art.6 del Dlgs 62/2017 " Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo";
- **visto l'accertamento conseguente alle operazioni di scrutinio di cui sopra, della mancata acquisizione dei livelli di apprendimento da parte dell'alunno/a;**
- verificato che in relazione alle registrate carenze nelle discipline e nelle competenze la famiglia **è stata informata tempestivamente con comunicazioni effettuate nelle forme del colloquio tra scuola e famiglie e dell'invio di comunicazioni scritte adeguate nel numero e nella forma;**

- verificato che la famiglia è stata contestualmente informata sui dispositivi e sulle iniziative di recupero, previste nel PTOF Piano Triennale dell'Offerta Formativa e intese come attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento;
- viste le deliberazioni assunte dal consiglio di classe;
- considerate le opportune forme decise da questa scuola nella sua autonomia per la comunicazione degli esiti degli scrutini intermedi e finali o di altre comunicazioni ad essi inerenti;
- verificate le condizioni di ammissibile accesso alle deroghe alle assenze come approvate con delibera n.7 del Collegio Docenti del 12.05.2025;

SI COMUNICA

che l'alunno.....**NON E' AMMESSO all' Esame di Stato conclusivo del 1° Ciclo di Istruzione** ai sensi dell' Art.6.D.Lgs 62/20217 e/o O.M. 3 del 09.01.2025.

MOTIVAZIONE. Ai sensi della normativa in epigrafe, il Consiglio di Classe ha valutato i seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione alla classe successiva prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
- c) aver partecipato alle Prove Invalsi
- d) non aver riportato un voto di condotta inferiore a 6

In relazione al requisito a) l'alunno/a **non ha/ha soddisfatto il detto requisito**

In relazione al requisito b) l'alunno/a **non ha/ha soddisfatto il detto requisito**

In relazione al requisito c) l'alunno/a **non ha/ha soddisfatto il detto requisito**

In relazione al requisito d) l'alunno/a **non ha/ha soddisfatto il detto requisito**

Avendo soddisfatto i requisiti preliminari il Consiglio di Classe ha esaminato i successivi requisiti con le seguenti considerazioni:

- si registra parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline
- il Consiglio di classe delibera, a maggioranza, la non ammissione dell'alunno all' Esame di Stato con la seguente adeguata motivazione:
 - o le carenze sono in numero superiore a 4 (come indicato nell'anzidetto Vademecum) e sono tali da NON consentire un livello di padronanza atteso e comunicato come livello minimo nelle seguenti discipline
 - ♦ Italiano
 - ♦ Storia
 - ♦ Geografia
 - ♦ Matematica
 - ♦ Scienze
 - ♦ Lingua Inglese
 - ♦ Lingua Francese
 - ♦ Musica
 - ♦ Arte e Immagine
 - ♦ Tecnologia
 - ♦ Scienze Motorie
 - o le dette carenze disciplinari NON hanno consentito, come si evince dalle rubriche valutative, un adeguato possesso delle competenze certificabili al termine del primo ciclo
 - Comunicazione nella madrelingua
 - Comunicazione nelle lingue straniere
 - Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
 - Competenze digitali
 - Imparare ad imparare
 - Competenze sociali e civiche
 - Spirito di iniziativa
 - Consapevolezza ed espressione culturale
- Lo stato di carenza è stato documentato come persistente in tutto il percorso del presente anno scolastico e come tale comunicato alle famiglie, in adeguate forme comunicative, nonché nel Piano di Recupero individualizzato consegnato al termine del 1° Quadrimestre, in cui si indicava l'entità delle carenze, le discipline interessate, le modalità di recupero e la circostanza che dette modalità sono ordinariamente previste nel PTOF.
- i criteri di valutazione sono stati deliberati, nel rispetto della norma, dal Collegio dei Docenti; detti criteri nell'individuare il numero di discipline che rappresenta condizione necessaria per determinare la non

ammissione alla classe successiva, ribadiscono comunque che anche in presenza di tali criteri il consiglio di classe ha piena legittimità a ritenere sufficienti o non sufficienti detti criteri integrandoli in sede di valutazione. Il Consiglio nella valutazione suddetta, ha tenuto conto della descrizione del processo di apprendimento e dell'apprezzamento globale della formazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Dlgs 62/2017.

Il Consiglio di classe ha osservato la eventualità che il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Bitonto, lì

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Filomena DI RELLA